

La Corte di Cassazione con sentenza n. 2271/2015 ha affrontato il caso di un licenziamento collettivo per riduzione del personale, a norma dell'art. 24 della legge n. 223/1991, diverso dal licenziamento collettivo preceduto dalla mobilità previsto dall'art. 4 della citata legge n. 223.

In tale situazione, la procedura di consultazione deve considerarsi esaurita, ai fini dell'accertamento di inefficacia o meno dei licenziamenti intimati, con riferimento esclusivo alle attività ed ai termini previsti dall'art. 4, dal quinto al nono comma, della legge n. 223/1991, vale a dire la procedura sindacale.

Sono quindi esclusi gli accertamenti relativi alla fase amministrativa presso le regioni, nonché per la dichiarazione di mobilità del personale, in assenza del trattamento di integrazione salariale.

Sent. Cassazione Sez. Lavoro n. 2271 del 06/02/2015